



adottata dal Commissario in data 24 FEB. 2011

Oggetto: Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Procedimento penale n. 7112/2009 R.G.N.R.- n. 6493/2009 R.GIP; Tribunale di Cagliari - Ordinanza di archiviazione - Rimborso spese legali al Dott. M.C.

VISTO l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dirigente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale;

VISTO l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che, qualora il dirigente nomini un legale di sua fiducia, nel caso di conclusione favorevole del procedimento l'Azienda procede al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per il patrocinio legale;

PREMESSO che il Dott. M.C., dipendente dell'ASL n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigente Medico, è stato sottoposto a procedimento penale n. 7112/2009 R.G.N.R.- 6493/2009 R.GIP - in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, per il reato di cui all'art. 589 c.p.;

DATO ATTO che il procedimento suddetto si è concluso con l'ordinanza di archiviazione che si allega in copia al presente atto deliberativo, emessa dal Tribunale di Cagliari - Sezione Gip e Gup - in data 13 ottobre 2010 per l'insussistenza dell'ipotesi di reato;

ACQUISITA la nota prot. n. 28916 del 09 dicembre 2010, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dott. M.C., ai sensi della normativa sopra richiamata, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio nell'ambito del suddetto procedimento penale allegando le fatture n. 18 del 20 novembre 2009 e n. 16 del 06 dicembre 2010, per un importo complessivo di € 3.851,56;

CONSIDERATO che i fatti oggetto di imputazione risultano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui al sopra citato art. 25 C.C.N.L. e che, pertanto, il Dott. M.C., in quanto indenne dall'ipotesi di reato ascritta, abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi;



PRECISATO che in caso di archiviazione il rimborso è dovuto con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del procedimento, intervenga una sentenza di condanna;

IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare al Dott. M.C., sulla base della nota prot. n. 28916 del 09 dicembre 2010 allegata, l'importo di € 3.851,56;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 3.851,56 derivante dal presente atto, sul codice 0202030107, "Altri Fondi per rischi", del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio del Personale il compito di liquidare al dipendente Dott. M.C. l'importo di € 3.851,56 a titolo di rimborso spese legali;
- di dare atto che il rimborso di cui trattasi viene effettuato con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del giudizio, intervenga una sentenza di condanna.

Il Commissario
Dott. Maurizio Galamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 110/C del 4 FEB. 2011

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 7 FEB. 2011

21 FEB. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



g. Costa

Proc. n. 7112/09 R.G.N.R.

Proc. n. 6493/09 R. G.I.P.



TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

art. 410 c.p.p.

16985

Il Giudice dott. Roberto Cau.

letta la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. in data 10 aprile 2010 nel procedimento sopra indicato, iscritto contro BRANDAS Dino MEDDA Celestino, in atti generalizzati, per il reato di cui all'art.589 c.p. commesso in Cagliari il 7 marzo 2007;

letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione tempestivamente depositata dal difensore delle persone offese MULARGIU Ottavia Chiara, PITTAU Mattia e PITTAU Fabio;

letti gli atti del fascicolo trasmesso, uditi il P.M. e i difensori all'udienza camerale del 12 ottobre 2010, sciogliendo la riserva formulata;

Osserva

La richiesta di archiviazione deve essere accolta per i motivi esaurientemente esposti dal P.M., integralmente condivisi da questo giudice e da intendersi trasfusi nel presente provvedimento.

La perizia disposta in sede di incidente probatorio non ha consentito di individuare, con riferimento alle posizioni degli indagati sopra menzionati, profili di responsabilità medico - professionale per negligenza, imprudenza o imperizia che abbiano avuto rilevanza causale nel decesso di PITTAU Antonio.

La relazione peritale ha analizzato, sulla base degli elementi documentali disponibili e con rigore scientifico, i comportamenti dello staff medico che si occupò del PITTAU in occasione del suo ricovero presso il Reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Iglesias.

Orbene, sulla base delle argomentazioni sviluppate dal collegio peritale, apparse assolutamente convincenti anche a seguito dell'audizione dei periti in contraddittorio, pur essendosi rilevato nel comportamento dei sanitari intervenuti in occasione del ricovero del PITTAU un "errore vero in fase diagnostica" (peraltro precipuamente riferibile alla condotta del radiologo e del pneumologo sotto il profilo della cd. diagnosi differenziale) con riguardo alla mancata identificazione della natura tumorale della formazione di circa 1,5 cm. rilevata in occasione della consulenza radiologica e pneumologica eseguita il 21 settembre 2009, va comunque esclusa la sua concreta incidenza causale in relazione al decesso del PITTAU.

Il collegio peritale ha, infatti, chiarito attraverso il riferimento al criterio ipotetico della "condotta alternativa lecita", che la tempestiva diagnosi e la conseguente adozione delle opzioni terapeutiche previste dai protocolli operativi non avrebbe, con alto grado di probabilità logica (tenuto conto, in particolare, della sostanziale irrilevanza della precoce stadiazione rispetto alla durata del decorso della malattia, quale si

desume dai risultati incerti dei diversi studi specialistici effettuati sull'argomento), determinato una evoluzione significativamente diversa della malattia, se non dal punto di vista sintomatologico.

Tale valutazione, afferente il profilo causale delle condotte colpose ipotizzate, appare invero assorbente rispetto alle ulteriori condivisibili argomentazioni sviluppate dal requirente e dalle difese degli odierni indagati con riguardo all'incidenza nel caso in esame dell'affidamento sull'operato dei colleghi specialisti radiologi e pneumologi cui fu richiesta la consulenza pre-operatoria, nonché, più in generale, in merito alla possibile individuazione di profili di colpa generica riferibili alle condotte concretamente poste in essere da BRANDAS e MEDDA.

A fronte delle inattaccabili argomentazioni peritali, ogni ulteriore approfondimento istruttorio (anche riguardante la condotta dei medici specialisti più direttamente coinvolti nell'erronea diagnosi pre-operatoria) non pare dunque foriero di risultati che possano consentire di individuare nel processo causale che ha condotto all'evento - morte l'effettiva incidenza di profili di responsabilità colposa del personale sanitario intervenuto.

Per queste ragioni la notizia di reato appare inidonea a fondare un proficuo esercizio dell'azione penale e il presente procedimento deve essere archiviato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e ss. C.p.p.,

dispone l'archiviazione del procedimento e, per l'effetto, ordina la restituzione degli atti al Pubblico

Ministero.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Cagliari, 13 ottobre 2010

Il Giudice per le indagini preliminari

dot. Roberto Cau

Depositato
Il Cancelliere

cancelleria


il 13/10/2010



Cagliari,

25-10-2010

IL CANCELLIERE



- per comunicazione al PUBBLICO MINISTERO (A - PAMI)
- per notificazione:
 - al Sp. PROCURATORE GENERALE - SEDE
 - BRANDAS DIMO elett. dim. to clo stello
 - AW. Annunzio RAVENNA
 - AW. Annunzio RAVENNA
 - MEDDA CELESTINO elett. dim. to clo stello
 - AW. Elisabetta PICI
 - AW. Elisabetta PICI (Caso GENNARI G - CA)
 - PITTAU MATTIA - PITTAVU FABIO
 - elett. dim. ti ex art. 33 lett. CPP clo stello
 - AW. Cristina VAREI
 - AW. CRISTINA VAREI - Via della SERRE 64/B AVARTUCCIU



Alla cortese attenzione del Responsabile
Servizio Affari Generali e Legali
ASL N.7 - Carbonia

Oggetto: rimborso spese legali e peritali

RELAZIONE DEL Dr. CELESTINO MEDDA
RELATIVA AL PROCEDIMENTO PENALE
R.N.R. N. 7112/09 GIP N. 6493/09 PROMOSSO DA : EREDI DI PITTAU ANTONIO/
MEDDA CELESTINO E BRANDAS DINO
P.M. Guido Pani - GIP Dott. Roberto Cau

In seguito all'archiviazione del procedimento penale (n° G.I.P. 6493/09) della Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari, nei confronti del sottoscritto, per omicidio colposo in danno di Pittau Antonio, segnalo quanto segue, per opportuna conoscenza.

Ricevetti una " informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto della difesa ", datata 29.07.2009, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari (n° 7112/09 R.G. notizie di reato) per procedimento penale (n° G.I.P. 6493/09) per "omicidio colposo, commesso in Cagliari il 7.03.2007, in danno di Pittau Antonio". Con la stessa informazione, mi veniva consegnata copia di " richiesta di incidente probatorio " in relazione all'ipotizzato reato.

Detto procedimento era promosso presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, vedansi gli atti del procedimento indicato in epigrafe, dai signori Mulargia Ottavia Chiara, Pittau Mattia e Pittau Fabio, prossimi congiunti di Pittau Antonio, paziente che nell'arco temporale dal 21.09.2005 al 23.09.2005 e dall'11.11.2005 al 12.10.2005 fu ricoverato presso il Reparto di ORL dell'Ospedale "F.lli Crobu" di Iglesias per poliposi naso-sinusale e sottoposto ad intervento di polipectomia nasale (successivamente deceduto il 07.03.2007 in Cagliari per neoplasia polmonare). I predetti prossimi congiunti avevano già avanzato pretese risarcitorie di natura civilistica, con lettere raccomandate indirizzate sia all'istituzionale Azienda che a tutti i Sanitari i quali avevano avuto contatto con il paziente, compreso il sottoscritto. Gli stessi congiunti successivamente hanno sporto querela in data 18/06/09 presso la Procura della Repubblica di Cagliari, indicando genericamente tutti gli stessi Sanitari della sezione autonoma di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Crobu di Iglesias nonché contro i Sanitari del Dipartimento di Radiologia e contro l'Azienda Sanitaria locale n.7 di Carbonia-Iglesias, che hanno avuto in cura il signor Pittau Antonio nel periodo del settembre-ottobre 2005. A conforto della querela in cui si sosteneva che la morte del paziente Pittau Antonio fosse ascrivibile ad una presunta responsabilità per colpa medica veniva prodotta anche perizia di parte medico legale.

La predetta Procura, pertanto, apriva un fascicolo nei confronti del sottoscritto Dirigente Medico di 2° livello, che all'epoca dei fatti era il Primario responsabile del presidio di cui sopra, nonché nei confronti di altro Medico dello stesso Reparto (Dott. Brandas Dino), in relazione ad un ipotizzato reato di omicidio colposo ai sensi di cui all'art.589 c.p. commesso in Cagliari il 07/03/07.

Ciò posto, il P.M. richiedeva che si procedesse ad incidente probatorio con perizia medica e medico-legale, iscrivendo il sottoscritto e l'altro collega nel fascicolo delle persone indagate con notifica presso lo studio dell'avv. Elisabetta Pili, nominato dal P.M. difensore d'ufficio per entrambi.

Lo scrivente, immediatamente informato dal predetto difensore, provvedeva a confermare la nomina all'avvocato Pili, nominando il predetto legale difensore di fiducia.

In data 9/11/09 l'ufficio del GIP notificava allo scrivente, che in data 10/12/09 veniva fissata udienza in camera di consiglio per l'incidente probatorio al fine di conferire incarico ai periti e ai consulenti di parte, eventualmente nominati. Ciò posto, in detta sede venivano nominati, il dott. Bugiani (Primario Pneumologo) e la dott.ssa Celli (Medico Legale) quali periti dell'accusa, mentre il sottoscritto, in indagini difensive, provvedeva alla nomina dei propri consulenti di parte, nominando il Prof Ernesto DAloja Direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Cagliari) e il Dr. Alberto Desogus (già Primario di Oncologia Medica presso l'Ospedale Oncologico Businco di Cagliari).

Lo scrivente, subito dopo aver ricevuto notizia della data dell'incidente probatorio, ha immediatamente informato l'Azienda, comunicando tutto quanto sopra riportato, con lettera raccomandata a ricevuta di ritorno indirizzata al Commissario Straordinario della ASL N.7, in data 16.11.2009. Nella stessa lettera comunicava di aver scelto come difensore l'avv. Elisabetta Pili, con studio professionale in Cagliari, largo Gennari 4.

Nell'udienza tenutasi il 10/12/09 veniva conferito l'incarico ai predetti periti i quali iniziarono le operazioni peritali il giorno 11/12/09, nella medesima udienza. Su opportuna istanza del procuratore dello scrivente, venivano richieste ulteriori precisazioni in merito ai quesiti agli stessi posti dal Giudice, e veniva fissato l'incontro, da tenersi il 21/01/10 a Torino, con i consulenti di parte, presso il dispensario di Igiene e sanità.

Appare del tutto evidente come il sottoscritto sarebbe dovuto restare privo di assistenza legale proprio nel periodo dal 10.12.2009 in poi. Pertanto la mia scelta di nominare quale Legale di fiducia il già nominato difensore rispondeva ad un criterio di necessità, dati i tempi ravvicinati stabiliti dal Giudice per le indagini preliminari. La mia scelta è stata corroborata dalla constatazione del sollecito ed efficace interessamento e dalla capacità di coordinare l'attività dei due consulenti di parte, fin dall'inizio dimostrati dall'avv. Pili.

Soltanto a fine febbraio c.a. ricevetti una vostra raccomandata a ricevuta di ritorno, datata 25.02.2010, accludente copia della comunicazione via e-mail con la quale la compagnia di assicurazione Assimoco nominava per la mia difesa lo studio legale associato Manca e Mesina, via Scano 55, Cagliari. L'e-mail inviata dall'Assimoco era datata 18.02.2010.

Si precisa inoltre che, la compagnia assicuratrice Assimoc, che gestisce il sinistro **N. 510.09.00688- ASL N.7 CARBONIA- Dott. Celestino Medda/decesso Pittau Antonio**, è stata resa costantemente edotta sull'andamento del pendente procedimento dallo studio legale dell'avv. Pili. Inoltre, è stato loro prodotto, su specifica richiesta con racc. a/r indirizzata allo studio legale, l'intero fascicolo che oggi unitamente alla presente si produce.

Mi preme sottolineare come il caso fosse particolarmente specioso ed insidioso, in quanto coinvolgente non soltanto il ruolo degli specialisti ORL, ma anche quello del pneumologo e del radiologo e dell'Azienda stessa.

Soltanto un'approfondita, dettagliata e articolata disamina dell'evolutivezza biologica del tumore polmonare, dei limiti della sua diagnosi precoce, delle realistiche possibilità terapeutiche curative (concetti efficacemente sviluppati e sostenuti dal Dr. Desogus), nonché del ruolo dei medici ORL alla luce del concetto medico-legale del "principio di affidamento" (discusso e analizzato nel particolare contesto clinico, da parte del Prof. D'Aloja) ha consentito di ribaltare l'iniziale quadro accusatorio (basato su una lettura e un'interpretazione erronee - da parte del perito della parte accusatrice - dei dati riportati nella cartella clinica e dell'operato degli stessi medici della ASL n.7). Fu, pertanto, decisiva la presenza dei due consulenti di parte

l'incontro del 21.01.2010 a Torino, che consentì una disamina molto approfondita del caso. Infatti, in data 15/02/10 i due periti del del P.M. provvedevano a depositare la perizia la quale, in accoglimento alle difese di parte, ha evidenziato che : "la morte del Pittau, è da correlarsi alle complicità secondarie della neoplasia polmonare..... la condotta dei Sanitari oggi indagati, che prestarono le loro cure nell'arco temporale compreso tra il settembre e l'ottobre 2005 è esente da censure... configura, invece, un errore vero in fase di inquadramento diagnostico il comportamento degli specialisti chiamati in consulenza (radiologo e pneumologo) pur tuttavia non esiste rapporto di causa tra la condotta dei predetti ultimi e il decesso ... non è pertanto configurabile una responsabilità a carico dei suddetti Medici".

Il P.M. Dott. Guido Pani, con copiosa motivazione, nel proprio atto del 12/03/10, richiedeva l'archiviazione del procedimento evidenziando, tra altro, in maniera esplicita la tesi sostenuta per l'interesse di questa difesa, la quale propendeva essenzialmente per la teoria dell'affidamento e della mancaza del nesso causale .


A seguito della richiesta di archiviazione i prossimi congiunti della P.O. hanno proposto l'opposizione alla stessa. Conseguentemente, il GIP ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la discussione, all'esito della quale argomentava i motivi della fondatezza della richiesta di archiviazione, disponendo in tal senso con provvedimento del 13/10/10 .

Alla luce di quanto detto e per quello che potrà essere letto dalla documentazione che si produce in allegato alla presente, il sottoscritto Dott. Medda Celestino fa istanza affinché l'istesta Azienda Voglia provvedere al rimborso delle legali spese sostenute dallo scrivente, nell'interesse proprio nonché di quello aziendale, come da acclusa documentazione, comprendente tutti i dati processuali.

Con osservanza

Cagliari, 09.12.2010

Dr. Celestino Medda



Dr. Celestino Medda
via Guicciardini 10
09131 Cagliari
tel. 070.42304

Studio Legale
Avv. Elisabetta Pili
L.go Patrizio Gennari, 4
09129 - Cagliari
P. i.v.a. 02108350923
C.F. PLILBT62E71B3540

Fattura n: 18 del 20/11/2009

Egregio Dott. Medda Celestino
Via Guicciardini n.10
09100 Cagliari

C.F. MDDCST49L07I6470


Oggetto: fondo spese per Proc. Pen. N. 7112/09 Tribunale. Penale di Cagliari
Medda / Eredi Pittau Antonio

Onorari	€ 980,00
+	
2% c.p.a	20,00

Totale Fattura € 1.000,00

Avv. Elisabetta Pili

operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, legge finanziaria 2008



Studio Legale
Avv. Elisabetta Pili
L.go Patrizio Gennari, 4
09129 – Cagliari
P. i.v.a. 02108350923
C.F. PLILBT62E71B3540

Fattura n: 16 del 06/12/2010

Egregio Signor
Dott. Celestino Medda
Via Guicciardini, 10
09100 Cagliari

C.F. MDCST49L0716470

Oggetto: *Onorari per attività difensive nel Procedimento Penale* Competenza: G.I.P – G.U.P N. 7112/09 R.Mod. 21: N.6493/2009 R.GIP contro Medda Celestino– P.O. MulargiaOttavia- Pittau Mattia- Pittau Fabio prossimi cong. Pittau Antonio

Onorari	€ 3.258,00 -	
di cui anticipi	854,70	
(1.000,00 Fat. N...)		
<u>Totale onorari</u>	<u>2.403,30</u>	+
12,50% (spe.gen)	300,41	+
<u>4% c.p.a</u>	<u>108,15</u>	=
<u>Totale Imponibile</u>	<u>€ 2.811,86</u>	+
<u>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</u>	<u>39,70</u>	
Totale Fattura	€ 2.851,56	

Avv. Elisabetta Pili

Regime fiscale semplificato ex. art. 1, commi 96-117, L. 244/07

